COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari – Zona Omogenea OT
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – AMM.VO E DEMOGRAFICO

Avviso pubblico per l'assegnazione del Reis "Reddito D'inclusione Sociale – Agiudu Torrau" annualità 2023

Reddito di Inclusione Sociale

in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica

Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Amm.vo e Demografico

Visti:

- la Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, recante "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau" per il triennio 2021-2023;
- altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021 con la quale sono approvate in via preliminare le "Linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono approvate in via definitiva le suddette "Linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S";

Rende noto che

con determinazione n. 01/197 del 08.05.2023 si è proceduto con la riapertura dei termini relativi l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al programma regionale denominato **R.E.I.S "Reddito d'inclusione sociale – Agiudu torrau" annualità 2023** ai sensi della legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, della D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021 e della D.G.R n. 34/25 del 11/08/2021.

REIS - PARTE PRIMA

Art. 1
OGGETTO

Con la misura regionale REIS (Reddito di inclusione sociale) la Regione Autonoma della Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

La suddetta misura regionale (REIS) prevede l'erogazione di un contributo economico in favore di famiglie in condizioni di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi

specificati ai successivi paragrafi.

Art. 2
REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli immigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Valore ISEE ordinario o corrente, fino euro 12.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilitàgrave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del successivo Art.4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componente	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componente	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componente	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componente	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componente	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componente	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo:

- possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e imotoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

- possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005);

2.1 Incompatibilità tra reddito di cittadinanza (RDC) e REIS

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
   a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
   b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

2.2 Priorità di erogazione e scala degli importi

Gli importi mensili del REIS 2023 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo, secondo quanto indicato nella seguente tabella di priorità:

	Importo mensile da corrispondere in funzione del valore ISEE			
Numero Componenti	**Priorità 1** **ISEE** **0 – 3.000,00**	**Priorità 2** **ISEE** **3.000,01 – 6.000,00**	**Priorità 3** **ISEE** **6.000,01 – inferiore a 9.360,00**	**Priorità 4** **ISEE** **9.360,00 - 12.000,00**
1	275,00	225,00	140,00	90,00
2	350,00	300,00	215,00	165,00
3	425,00	375,00	290,00	240,00
4 e superiori	455,00	405,00	320,00	270,00

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Per ogni priorità e "sub priorità" su elencati, i nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al più elevato), in caso di parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per numero di protocollo in ingresso.

Il REIS è erogato per 6 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di avvio al REIS.

Il REIS sarà riconosciuto per 6 mensilità, rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Art. 3
DEROGHE

A) In deroga ai requisiti di accesso di cui all'art. 2.1, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, con importi **fino a 100 euro**

mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come sopra indicato.

B) Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza con minori, la soglia per accedere al REIS di cui sopra, è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore.
Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	**Limite di accesso alla deroga**	
1 o più componenti adulti	euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto A
Nuclei con 1 minore	euro 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto B
Nuclei con 2 minori	euro 300	
Nuclei con 3 minori	euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	euro 455	

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

Art. 4
PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti all'art. 6 del presente documento) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

La Giunta regionale, in continuità con le precedenti annualità del REIS, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti

personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale;

2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari;

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il servizio sociale comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di collaborazione.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

L'inserimento dei destinatari REIS in progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria.

4.1 Progetti sperimentali

Nell'ambito del REIS la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027.

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative. Alcuni esempi:

- sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
- sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curriculari, corso di musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc);
- abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
- dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
- monte ore di sostegno allo studio individuale;
- sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.

b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

4.2 Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto

anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca del beneficio. Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art.9 comma 4 della L.R n°18/2016 e s.m.i, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina.

Art. 5
I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER STABILIRE LE SPECIFICHE PREMIALITÀ IN FUNZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI CONSEGUITI DAI FIGLI

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli nell'anno scolastico 2022/2023, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario una tantum di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.
Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

Art. 6
ECCEZIONI BENEFICIARI NON VINCOLATI A POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art.15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

Art. 7
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente a partire dal **09.05.2023 e fino alle ore 23:59 del 23.05.2023,** all'Ufficio Protocollo dell'Ente mediante consegna a mano durante gli orari di apertura al pubblico oppure inviata tramite mail all'indirizzo servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it o tramite PEC protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato al presente avviso.
I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.golfoaranci.ss.it e presso l'Ufficio Servizio Sociale, durante gli orari di apertura al pubblico.
Per informazioni contattare i seguenti numeri di telefono: 0789 612932-0789 612944.

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di domanda.

Art. 8
SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento della presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui all'art. 3 di questo avviso, **qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante la fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Reddito di Cittadinanza, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS percepiti dovranno essere immediatamente restituiti al Comune erogatore.**

REIS-PARTE SECONDA

"ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19"

Art. 9
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Gli interventi previsti dalla Parte Seconda – "Altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19" si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socioeconomico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.
Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune di Golfo Aranci. L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle

condizioni di fragilità socioeconomiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari. Si precisa che comunque non potranno essere ammesse alla presente misura le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) superiore a euro 15.000. Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con un ISEE tra euro 12.000 e euro 15.000 si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4 di cui all'art. 2.2 del presente Avviso.
I Comuni potranno gestire tali risorse con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi, secondo modalità e tempistiche da essi individuate che non dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi REIS.

Art. 10
VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio-economica di base (definita dall'ISEE secondo i criteri sopra riportati), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19;
- della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid- 19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc);
- della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
- di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.);
- e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS indicati all'art. 2 del presente Avviso.
Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 11
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'intervento relativo alla Parte Seconda prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS – Parte prima.
L'attribuzione del contributo verrà determinato a cadenza mensile tenuto conto dell'istruttoria e delle valutazioni del Servizio Sociale Professionale e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 12
RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art. 13
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 14
INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell'Avviso Pubblico è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizio Sociale, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0789/612932– 0789/612944.

Art. 15
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Il Responsabile di Procedimento
Dott.ssa Chiara Pes

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonietta Cosseddu